

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE LA CAPITANATA PER LO SPORT"**

TITOLO I DENOMINAZIONE E FINALITA'

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita la Fondazione denominata **"FONDAZIONE LA CAPITANATA PER LO SPORT"**, di seguito per brevità denominata anche "Fondazione".

2. La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile. Le disposizioni del presente statuto che fanno riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sono da intendersi efficaci a decorrere dalla entrata in vigore del predetto Registro.

3. La Fondazione, che svolge in via principale, ma non esclusiva, la propria attività nella città di Foggia, ha sede in **Foggia**, alla Piazza Siniscalco Ceci n. 11/C.

4. Essa potrà istituire delegazioni ed uffici onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

5. Il trasferimento della sede nell'ambito del comune non costituisce motivo di modifica statutaria, ma dovrà formare oggetto di comunicazione all'autorità di controllo.

6. Una volta effettuata l'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la denominazione della Fondazione sarà **"FONDAZIONE LA CAPITANATA PER LO SPORT ETS"**.

7. La Fondazione ha diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, del logo, marchio e di ogni altro segno distintivo; può disporre autonomamente l'uso per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa, anche nell'ambito di operazioni o iniziative commerciali.

Art. 2 - Scopo istituzionale

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e ha come obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità di utilità sociale. Le finalità istituzionali della Fondazione, che si svolgeranno in rapporto prevalente ed essenziale, ma non esclusivo, con il territorio del Comune di Foggia e provinciale, sono costituite dallo svolgimento diretto o indiretto di funzioni collegate con il perseguimento di politiche sportive e di attività del tempo libero aventi rilevanza sociale.

2. Le politiche sportive perseguite dalla Fondazione sono ispirate a:

a. la valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale in

Allegato "C"
Repertorio n. 25527
Raccolta n. 15642

collaborazione con gli Enti e le associazioni sportive, quale forma eminente di autogoverno del territorio, attraverso cui dare attuazione al principio di sussidiarietà, costituzionalmente e legislativamente sancito;

b. la possibilità per il mondo dello sport foggiano di un utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva;

c. la diffusione, sviluppo e sostegno dello Sport di base, con particolare riguardo al settore giovanile, anche paralimpico, attraverso la promozione di iniziative finalizzate al perseguimento degli obiettivi istituzionali;

d. il coordinamento e la promozione delle attività del tempo libero legate all'associazionismo sociale;

e. la promozione e la partecipazione alla realizzazione e gestione di ricerche di mercato, campagne ed interventi di pubblicità e comunicazione in ambito sportivo;

f. la valorizzazione del rapporto tra sport professionistico e sport dilettantistico;

g. la promozione dell'esercizio di attività sportive e, in specifico, la formazione, la preparazione e la gestione di attività di promozione sportiva, l'organizzazione di tornei, gare e manifestazioni che consentono lo sviluppo dell'oggetto sociale; ogni attività sociale e culturale tesa alla crescita della pratica motoria e sportiva, anche riguardo a rapporti di consulenza con altri soggetti del movimento sportivo;

h. la raccolta di dati, informazioni e quant'altro necessari allo sviluppo della cultura sportiva attraverso la diffusione di pubblicazioni e attività di informazione con ogni mezzo;

i. la stipula di convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

l. la promozione di manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico;

m. l'erogazione di premi e borse di studio;

n. lo svolgimento di attività di formazione, corsi e seminari direttamente o indirettamente attinenti ai settori d'interesse della Fondazione;

o. lo svolgimento, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, di attività anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

p. la partecipazione a bandi pubblici per la raccolta di fondi o contributi da chiunque erogati;

q. lo svolgimento di ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 3 - Attività diverse, strumentali, accessorie e connesse

1. Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale, la Fondazione può svolgere in generale ogni attività consentita dalla legge ed ogni altra operazione connessa e/o strumentale per la promozione e valorizzazione dello Sport e delle attività del tempo libero legate all'associazionismo sociale, tra cui partecipare a consorzi od organismi di secondo livello costituiti tra persone giuridiche per la promozione della cultura sportiva e dell'associazionismo sociale nella città di Foggia e provincia.

2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie o tramite altro diritto reale di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con Enti Pubblici o Privati, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b. amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti, compresi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, diretta o indiretta, nonché tutte le funzioni strumentali a ciò connesse;

c. instaurare rapporti di collaborazione con Enti pubblici e privati a carattere locale e nazionale;

d. partecipare ad associazioni, Enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e. partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali;

f. svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti legati alla promozione e pratica sportiva (gadget, poster, libri, ecc.), anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

g. effettuare investimenti mobiliari ed immobiliari ed attività finanziarie sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge, ad eccezione delle funzioni creditizie.

h. la promozione dell'esercizio di attività sportive o legate all'associazionismo sociale, in specifico la

formazione, la preparazione e la gestione di promozione sportiva, l'organizzazione di squadre, tornei, gare ed eventi che consentano lo sviluppo dell'oggetto sociale, nonché di attività del tempo libero a rilevanza sociale;

i. ogni attività sociale e culturale tesa alla crescita della pratica motoria e sportiva, anche riguardo a rapporti di consulenza con altri soggetti del movimento sportivo o associazionistico.

1. La raccolta di dati, informazioni e quant'altro necessiti allo sviluppo della cultura sportiva attraverso la diffusione di pubblicazioni e attività di informazione con ogni mezzo.

3. Gli scopi istituzionali saranno perseguiti anche attraverso la realizzazione di attività promosse in collaborazione con gli Enti e le associazioni sportive o a rilevanza sociale, nonché attraverso la partecipazione e promozione di attività occasionalmente realizzate da terzi.

4. Per i fini sopraindicati la Fondazione può altresì instaurare rapporti di collaborazione con Enti, società ed associazioni sportive, stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con gli stessi, nonché erogare contributi per le attività da questi comunque svolte.

Art. 4 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi della normativa vigente.

TITOLO II PATRIMONIO

Art. 5 - Patrimonio e risorse

1. Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione può acquisire le seguenti risorse:

- a. contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;
- b. elargizioni, donazioni, lasciti e liberalità comunque denominati, di soggetti pubblici e privati, nazionali, sovranazionali, internazionali o esteri;
- c. entrate derivanti dal patrimonio;
- d. entrate derivanti dalle attività svolte.

2. L'elenco delle risorse di cui al comma che precede ha carattere non tassativo.

3. Il patrimonio della Fondazione è composto da tutti i beni e le attività appartenenti alla Fondazione, e dunque dal Fondo di dotazione, dal Fondo di gestione, dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, nonché dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

4. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 6 - Fondo di dotazione

1. Il Fondo di dotazione è formato dal denaro, dai beni

mobili ed immobili e dalle altre utilità che a tale Fondo siano stati espressamente conferiti dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo, ovvero, dai membri che abbiano successivamente aderito alla Fondazione.

2. Nel Fondo di dotazione confluiscono i contributi ad esso destinati dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, nonché le ulteriori risorse individuate dal Consiglio di Amministrazione.

3. All'atto della costituzione, il Fondo di dotazione è pari a Euro 16.000 (sedicimila).

Art. 7 - Fondo di Gestione

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

b. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;

c. da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, senza espressa destinazione al Fondo di dotazione;

d. da contributi del/dei Fondatore/i Promotore/i, dei Partecipanti, dei Sostenitori e dei Sostenitori Istituzionali a tale fondo destinati dal Consiglio di Amministrazione;

e. dai ricavi delle attività di interesse generale e diverse, strumentali e accessorie di cui all'art. 3 del presente Statuto.

2. Il Fondo di gestione deve essere impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

3. Gli eventuali avanzi verranno integralmente destinati all'attività istituzionale o ad essa accessoria.

Art. 8 - Divieto di distribuzione degli utili

1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire, direttamente o indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati in favore di alcuno durante la vita della stessa, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 9 - Esercizio Finanziario e Bilancio

1. L'esercizio sociale della Fondazione va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre dell'anno solare.

2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio l'Assemblea Generale approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. L'Assemblea Generale approva anche il bilancio sociale

della Fondazione, ove ricorrano i presupposti stabiliti dall'art. 14, decreto legislativo 03/07/2017 n. 117, da pubblicare nei modi e con le forme previste dalle norme vigenti.

4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere investiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale.

5. La Fondazione opera secondo criteri di trasparenza ed efficienza e nel rispetto del vincolo del Bilancio.

6. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni. Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in Bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo o adeguate garanzie poste da membri o terzi.

TITOLO III

STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE CAPO I - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Art. 10 - Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:

- a. Fondatore/i promotore/i;
- b. Partecipanti;
- c. Sostenitori;
- d. Sostenitori Istituzionali;
- e. Partecipanti a progetti speciali.

2. L'adesione alla Fondazione importa piena accettazione e condivisione delle finalità della Fondazione nonché l'assunzione dell'impegno all'esecuzione dei conferimenti previsti dal presente Statuto, come definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Fondatore Promotore e Partecipanti

1. Il/I Fondatore/i Promotore/i è/sono indicato/i dall'atto costitutivo.

2. Il Consiglio di Amministrazione definisce, anno per anno, il valore minimo del contributo da erogare per aderire alla Fondazione in qualità di Partecipanti.

3. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti, nazionali o esteri, la cui domanda di ammissione sia accolta dal Consiglio di Amministrazione con delibera adottata a maggioranza dei suoi componenti e che contribuiscano al Patrimonio della Fondazione con conferimenti su base pluriennale nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

4. L'eventuale diniego è inappellabile, deve essere motivato e comunicato al candidato entro sessanta giorni con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo, anche telematico, idoneo a assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

5. Nel caso di apporto frazionato in più versamenti, la

qualifica è acquisita con l'effettuazione del primo di essi.

6. Il Consiglio di Amministrazione determina con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

7. La qualifica di Partecipanti dura per tutto il periodo per il quale la prestazione è stata effettuata.

Art. 12 - Sostenitori

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce, anno per anno, il valore minimo del contributo da erogare per aderire alla Fondazione in qualità di Sostenitori.

2. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e gli Enti, anche non dotati di personalità giuridica che contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante conferimenti su base di regola pluriennale nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione, consistenti in prestazioni di attività, prestazioni di lavoro volontario, donazione di beni materiali od immateriali, prestazione gratuita di servizi, attribuzione gratuita di diritti d'uso su beni.

2. I Sostenitori potranno anche destinare il proprio contributo a specifiche attività, rientranti nell'ambito di quelle proprie o strumentali della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

4. La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale la prestazione è stata effettuata.

5. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine alla domanda di ammissione dei Sostenitori con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. L'eventuale diniego è inappellabile e deve essere motivato e comunicato al candidato con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo, anche telematico, idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

6. Nel caso di apporto frazionato in più versamenti, la qualifica è acquisita con l'effettuazione del primo di essi.

Art. 13 - Sostenitori istituzionali

1. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori Istituzionali, ove ne facciano richiesta, il C.O.N.I. e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante elaborazione delle proposte relative alle politiche sportive della Fondazione, di cui il Consiglio di Amministrazione si renderà interprete.

2. I Sostenitori Istituzionali potranno anche destinare il proprio contributo a specifiche attività rientranti

nell'ambito di quelle proprie o strumentali della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine alla domanda di ammissione dei Sostenitori Istituzionali con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

4. L'eventuale diniego è inappellabile e deve essere motivato e comunicato al candidato entro sessanta giorni con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo, anche telematico, idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

5. Nel caso di apporto frazionato in più versamenti, la qualifica è acquisita con l'effettuazione del primo di essi.

6. La qualifica di Sostenitori Istituzionali dura per tutto il periodo per il quale la prestazione è stata effettuata.

Art. 14 - Partecipanti a progetti speciali

1. Possono essere nominati Partecipanti a progetti speciali le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli Enti che si impegnano a sostenere specifici progetti, rientranti nell'ambito di attività della Fondazione, mediante contributi in denaro ovvero con servizi o un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, nelle misure e nelle forme determinate dal Consiglio di Amministrazione.

2. Tali Partecipanti mantengono la qualifica per la durata del progetto cui aderiscono e sempre che versino regolarmente i contributi ovvero effettuino le prestazioni o apportino le altre utilità previste.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine alla domanda di ammissione dei Partecipanti a progetti speciali con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. L'eventuale diniego è inappellabile e deve essere motivato e comunicato al candidato con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

CAPO II - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 15 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a. l'Assemblea Generale, l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti e l'Assemblea dei Sostenitori;
- b. Il Presidente;
- c. il Consiglio di Amministrazione;
- d. L'Organo di Controllo;
- e. Comitato Consultivo per la qualità della programmazione.

2. Ferma l'applicazione dell'art. 2382, c.c., ciascuno degli organi collegiali della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di eleggibilità, compatibilità, probità, onorabilità e professionalità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro richiesti dalla legge e dallo

Statuto.

3. Se la verifica ha esito negativo, ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione.

4. Il Presidente e i componenti il Consiglio di Amministrazione decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

- a. perdita di requisiti per la partecipazione all'organo;
- b. passaggio in giudicato della sentenza di condanna per reati previsti dall'art. 15, co. 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55 lett. a), b), c), d), e successive modifiche;
- c. definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modifiche;
- d. mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero ad almeno il 50% (cinquanta per cento) delle sedute annuali dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione;
- e. violazione degli obblighi di riservatezza di cui al comma successivo.

5. Il Presidente e i componenti il Consiglio di Amministrazione sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.

6. Il componente il Consiglio di Amministrazione deve dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che lo riguardano.

7. La decadenza è dichiarata dal Consiglio medesimo non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che ne costituiscono il presupposto ed opera immediatamente. La decadenza può essere dichiarata anche su richiesta dell'organo che abbia nominato il singolo componente. La decadenza sarà pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, con l'astensione obbligatoria dalla seduta dell'interessato, previa contestazione scritta allo stesso delle circostanze produttive della decadenza e contestuale concessione di congruo termine, comunque non inferiore a 10 giorni, per fornire le proprie deduzioni.

8. I componenti degli organi della Fondazione di cui al comma 1 del presente articolo non possono prendere parte alle deliberazioni o in genere agli atti in cui abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società e gli Enti delle quali siano amministratori, sindaco, dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

9. Per una corretta e trasparente gestione dell'attività posta in essere dalla Fondazione, al fine di assicurare l'indipendenza nell'espletamento dei rispettivi compiti, le cariche di componente delle Assemblee e del Consiglio di

Amministrazione risultano tra loro incompatibili. In caso di nomina in più d'uno di questi organismi il soggetto designato deve operare una scelta per l'appartenenza ad uno solo di essi.

10. Gli amministratori, il direttore generale, l'organo di controllo e, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei membri e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Art. 16 - Cessazione dalle cariche

1. La carica di Presidente e di membro del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea Generale, dell'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti e dell'Assemblea dei Sostenitori cessa per:

- a. Morte;
- b. Decadenza;
- c. Dimissioni;
- d. Esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

2. Nel caso di cessazione del Presidente, l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti provvederà entro trenta giorni alla nomina del sostituto. Fino all'adozione della delibera della nomina, il Vicepresidente svolge le funzioni di Presidente.

3. Nel caso di cessazione di un membro del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti, la medesima Assemblea si riunisce per la nomina del successore entro trenta giorni dalla cessazione per la nomina del nuovo membro. Il sostituto, così nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, ove non venga a sua volta sostituito.

4. Nel caso di cessazione di un membro del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei Sostenitori e dei Sostenitori Istituzionali, la medesima Assemblea si riunisce per la nomina del successore entro trenta giorni dalla cessazione per la nomina del nuovo membro. Il sostituto, comunque nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è composta dal/i Fondatore/i Promotore/i, dai Partecipanti, dai Sostenitori e dai Sostenitori Istituzionali iscritti nell'apposito Libro da almeno un trimestre, e si intende legittimamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.

2. L'Assemblea Generale delibera in ordine:

- a. alla nomina dell'Organo di Controllo;

- b. all'approvazione del bilancio di esercizio e, se del caso, del bilancio sociale;
- c. alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e alla promozione di azioni nei loro confronti;
- d. alla esclusione dei Partecipanti, dei Sostenitori, dei Sostenitori Istituzionali e dei Partecipanti a progetti speciali ai sensi dell'art. 29 del presente statuto;
- e. ad ogni altro oggetto ad essa attribuito dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza.

3. L'Assemblea Generale è inoltre convocata almeno una volta all'anno per l'illustrazione, da parte del Presidente della Fondazione, delle attività svolte e dei programmi di sviluppo della Fondazione; su tali temi la Assemblea può esprimere valutazioni e pareri di natura consultiva.

4. A cura del Consiglio di Amministrazione viene tenuto il Libro dei Fondatori, dei Partecipanti, dei Sostenitori e dei Sostenitori Istituzionali nonché un Libro dei verbali delle riunioni e delle delibere dell'Assemblea Generale.

5. Il Consiglio di Amministrazione delibera la convocazione dell'Assemblea Generale, che sarà curata dal Presidente, il tutto ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia richiesta il/i Fondatore/i Promotore/i ovvero almeno un quarto dei Partecipanti, o dei Sostenitori e dei Sostenitori Istituzionali.

6. L'Assemblea Generale è convocata presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché in Italia, con lettera raccomandata o con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione.

7. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se presente o, in mancanza, da persona designata a maggioranza dai presenti.

8. Delle riunioni è redatto il verbale, a cura del Segretario nominato dal Presidente fra gli intervenuti, che deve essere riportato nel Libro dei Verbali Assembleari. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

9. Ciascun membro può farsi rappresentare in assemblea da un altro membro mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre membri. Si applicano i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile in quanto compatibili.

10. È ammessa la possibilità di intervenire all'Assemblea a distanza, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio/video conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità tra i membri. In particolare è necessario che:

- a. sia consentito al presidente dell'Assemblea di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d. sia possibile visionare, ricevere e trasmettere documenti.

11. I componenti l'Assemblea che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione, devono astenersi dal partecipare alle riunioni sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi.

12. I membri del Consiglio di Amministrazione possono chiedere di assistere senza diritto di voto all'Assemblea, con esclusione delle deliberazioni attinenti alla nomina dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 18 - Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti e Assemblea dei Sostenitori

1. L'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti è composta dal/dai Fondatore/i Promotore/i e dai Partecipanti. L'Assemblea dei Sostenitori è composta da tutti i Sostenitori e i Sostenitori Istituzionali.

2. L'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti e l'Assemblea dei Sostenitori nominano i componenti il Consiglio di Amministrazione in numero e secondo le modalità stabilite dall'art. 20 e deliberano in ordine ad ogni altro oggetto attribuito alla loro competenza.

3. L'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti, con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto, delibera altresì in ordine:

- a. alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. allo scioglimento della Fondazione.

4. L'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti e l'Assemblea dei Sostenitori si intendono validamente costituite con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto, sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente; ove anche quest'ultimo sia assente, da persona designata a maggioranza dei membri presenti. Le Assemblee deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo le deliberazioni in ordine alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e allo scioglimento della Fondazione, per le quali l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti delibera a maggioranza di due terzi degli aventi diritto.

5. Si applicano all'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti e all'Assemblea dei Sostenitori le disposizioni statutarie dettate per l'Assemblea Generale in quanto

compatibili.

Art. 19 - Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee, è nominato dall'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti tra i membri del Consiglio di Amministrazione di propria nomina.

2. Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:

a. nomina il Vicepresidente;

b. ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e può conferire procure per singoli affari o categorie di affari ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e a terzi.

c. agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali;

d. può delegare singole funzioni al Vicepresidente della Fondazione, il quale, inoltre, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge i compiti;

f. cura le relazioni con Enti, associazioni, istituzioni, imprese ed altri organismi pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

g. sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;

h. su mandato del Consiglio e nei limiti da esso stabiliti può accettare donazioni ed eredità.

3. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vicepresidente. La firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento del suo scopo istituzionale.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di quattro, in presenza di soli Fondatori promotori e Partecipanti, ad un massimo di sette, in presenza anche di Sostenitori e Sostenitori Istituzionale, purché in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 5, co. 5, Legge n. 108/1996 e s.m.i., nominati:

a. in numero di quattro, compreso il Presidente, dall'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti, due dei quali scelti tra candidati espressi dal/dai Fondatore/Fondatori Promotore/Promotori e due tra candidati espressi dai Partecipanti secondo le modalità definite dai

regolamenti. In mancanza di Partecipanti, i consiglieri che sarebbero riservati alla loro espressione sono nominati dal/dai il/i Fondatore/i Promotore/i. I consiglieri così nominati restano in carica ad interim, sino alla adesione alla Fondazione da parte di Partecipanti i quali, nei tempi, alle condizioni e secondo le modalità definite dai regolamenti, possono confermarli nella carica o sostituirli.

b. in numero di uno, ad integrazione della composizione minima del Consiglio, dall'Assemblea dei Sostenitori, ove presenti solo Sostenitori o solo Sostenitori Istituzionali. La compresenza di Sostenitori e Sostenitori Istituzionali determina l'immediata integrazione della composizione minima del Consiglio di Amministrazione con ulteriori due membri. In tal caso, all'Assemblea dei Sostenitori spetta la nomina dei due componenti integrativi, uno dei quali scelto tra candidati espressi dai Sostenitori e uno tra candidati espressi dai Sostenitori Istituzionali nei tempi, alle condizioni e secondo le modalità definite dai regolamenti.

3. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

4. Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione hanno uguali diritti e doveri ed esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono.

5. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di una volta.

6. Il Presidente e i componenti del Consiglio il cui mandato sia scaduto rimangono comunque in carica per gli affari correnti e per gli atti urgenti e indifferibili fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

7. Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno.

8. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio nel quale entra a fare parte.

9. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati in ogni tempo dall'organo che li ha nominati, con delibera da trasmettersi senza ritardo al Presidente o, se del caso, al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione. L'atto di revoca decorre dal momento della recezione da parte dell'interessato della comunicazione della delibera inoltrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di revoca del Presidente, la decorrenza si avrà dal momento della

ricezione della comunicazione della delibera inoltrata a cura del Vicepresidente. La comunicazione deve avvenire in forma scritta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

10. Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive ovvero ad almeno il 50% (cinquanta per cento) delle sedute annuali, è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Presidente provvede a richiedere all'Organo competente di nominare un sostituto entro trenta giorni. Il nuovo membro resterà in carica sino allo scadere del Consiglio.

Art. 21 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, provvede a:

- a. approvare le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi, delle attività e delle funzioni istituzionali;
- b. formulare eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'organo competente;
- c. deliberare in merito alle eventuali domande di adesione alla Fondazione secondo le modalità previste per le singole categorie di membri e curare la tenuta del libro dei Fondatori e dei Partecipanti, dei Sostenitori e dei Sostenitori Istituzionali;
- d. approvare e modificare i Regolamenti in armonia con le disposizioni del presente statuto e previo parere della Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti e della Assemblea dei Sostenitori, anche riunite in Assemblea generale;
- e. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- f. deliberare l'ammontare delle tariffe annuali d'uso relative agli impianti;
- g. deliberare in ordine all'aggiornamento dell'apporto minimo a carico dei membri della Fondazione;
- h. nominare il Direttore Generale, su proposta del Presidente della Fondazione, scelto tra persone qualificate ed estranee al Consiglio di Amministrazione, fissandone durata e tipo di incarico, eventuale compenso, eventuali incompatibilità e divieti all'esercizio di altre professioni;**
- i. istituire eventuali Commissioni Scientifiche;
- l. proporre lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio secondo le leggi vigenti;
- m. svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto;
- n. esercitare in genere ogni potere concernente

l'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo.

2. Ai Consiglieri di Amministrazione si applicano le previsioni di cui all'articolo 2382 del Codice civile.

Art. 22 - Modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione é convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e di propria iniziativa ogniqualevolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altri mezzi, anche telematici, idonei ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso, da recapitarsi a ciascun consigliere almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio, anche digitale, scelto all'atto della nomina.

3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.

4. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, telefax o mediante mezzi telematici, inviata con 24 ore di preavviso.

5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età. In caso di pari anzianità deciderà la sorte.

6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti nominati.

7. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia espressamente prevista una diversa maggioranza. Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di assenza, di chi ne fa le veci.

8. Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario verbalizzante. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in qualità di Segretario verbalizzante, ma senza diritto di voto.

9. Il verbale deve essere trasmesso ai componenti del Consiglio di Amministrazione al termine di ogni seduta ed approvato nella seduta successiva.

10. I componenti il Consiglio di Amministrazione che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione, devono astenersi dal partecipare alla riunione del Consiglio sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi. Si applica l'art.

2475-ter, c.c.

11. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri o funzioni, determinando i limiti della delega.

12. Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio ciascun membro può delegare, mediante procura scritta, il Presidente o, in mancanza, il suo Vice. La delega vale ai fini del quorum costitutivo.

Art. 23 - Organo di Controllo

1. Il controllo contabile ed amministrativo è esercitato da un Organo di Controllo, in composizione monocratica o collegiale, in numero massimo di tre componenti, nominate dalla Assemblea Generale tra persone qualificate ed iscritte nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, Decreto legislativo, 03/07/2017 n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove ne ricorrano i presupposti, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14, D.Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

6. L'Organo di Controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24 - Comitato Consultivo per la qualità della

programmazione

1. Al fine di assicurare un contributo qualificato in termini di esperienza e competenza nei settori di proprio interesse, la Fondazione può istituire un Comitato a composizione variabile, i cui membri, previo parere dell'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti e dell'Assemblea dei Sostenitori, anche riunite in Assemblea Generale, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra personalità di riconosciuto prestigio, che si sono distinte per particolari meriti in campo sportivo e che incarnano i valori promossi dalla Fondazione.

2. Il Comitato, anche su richiesta del Consiglio di Amministrazione, elabora proposte e rende pareri funzionali ad una migliore definizione della programmazione delle iniziative e delle attività preordinate alla realizzazione degli scopi istituzionali secondo le modalità stabilite dai regolamenti.

Art. 25 - Regolamenti interni

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente statuto, la Fondazione può adottare uno o più regolamenti, predisposti dal Direttore Generale e approvati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti e dell'Assemblea dei Sostenitori, anche riunite in Assemblea Generale, e di un Codice Etico da far sottoscrivere alle Persone giuridiche e/o fisiche che vogliano partecipare alle iniziative promosse dalla Fondazione.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26 - Foro competente

1. Per tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità è competente il Foro di Foggia.

Art. 27 - Scioglimento

1. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo di proprietà della medesima è devoluto ad attività od Enti, con finalità analoghe, nel campo dell'educazione sportiva.

2. I beni affidati in godimento alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 28 - Recesso

1. Fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, ai membri della Fondazione è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità generali previste dall'articolo 24 del codice civile.

2. Il recesso deve essere comunicato al Presidente della

Fondazione per iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con ogni mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e ha effetto allo scadere dell'ultimo anno riferito al periodo di partecipazione minimo previsto, inizialmente stabilito in tre anni, purché la dichiarazione sia inoltrata almeno un anno prima dalla scadenza di tale periodo.

3. Le stesse modalità valgono anche per i periodi di partecipazione minimi stabiliti successivamente al primo triennio.

4. In particolare, i membri della Fondazione che abbiano receduto o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione, fatte salve disposizioni diverse approvate specificamente dal Consiglio di Amministrazione.

5. Gli eventuali beni affidati in godimento alla Fondazione tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti e receduti solo all'atto dello scioglimento della Fondazione, fatte salve disposizioni diverse approvate specificamente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 29 - Esclusione

1. L'Assemblea Generale decide con maggioranza di due terzi dei componenti l'esclusione dei Partecipanti, dei Sostenitori e dei Sostenitori Istituzionali e con maggioranza assoluta dei componenti l'esclusione dei Partecipanti a progetti speciali per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- a. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione ed in generale ostruzionistica verso le attività e la funzionalità della medesima;
- c. inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

2. I Partecipanti possono essere esclusi dalla Fondazione con maggioranza assoluta dei componenti solo se si rendano responsabili di gravi comportamenti che siano in contrasto con le finalità e il buon nome della Fondazione.

3. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b. apertura di procedure di liquidazione;
- c. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

4. Si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 11, del presente statuto.

Art. 30 - Clausola di rinvio

1. La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del Presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti.

Art. 31 - Norma transitoria

1. Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero senza bisogno che siano costituiti nella composizione massima determinata nel presente Statuto.

Firmato: Bellisario Masi - Donatucci Giuseppe - de Cosmo Sergio - Aristide Guerrasio - Francesco De Cosmo - Sergio Cangelli - Domenico Di Molfetta - Giuseppe Lucio Perretta - Fabio Antonio Spadaccino - Anna Ilaria Giuliani - Francesca Rondinone - Fabrizio Pascucci (segue sigillo).